



Decreto Dirigenziale n. 718 del 16/11/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "VARIANTE AD IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI E STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI" DA REALIZZARSI IN VIA TUFAROLE N. 72 NEL COMUNE DI ATRIPALDA (AV) - PROPOSTO DALLA SOC. IRPINIA RECUPERI S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n° 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;
- c. che con DPGR n. 10 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- d. che con DGR n. 294 del 21/06/2011 si è stabilito di rinnovare, nelle more della adozione del nuovo disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza (VI) di cui ai regolamenti regionali nn. 2/2010 e 1/2010, il funzionamento degli organismi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VI, di cui alla DGR n. 426 del 14 marzo 2008;

CONSIDERATO

- a. che con istanza del 29/09/2010, acquisita al prot. n° 801349 in data 06/10/2010, la Soc. Irpinia Recupero S.r.l., con sede legale in Atripalda (AV) alla Via Spineta n. 79, ha trasmesso richiesta di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Variante ad impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi" da realizzarsi in via Tufarole n. 72 nel Comune di Atripalda (AV);
- b. che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

RILEVATO

- a. che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico III e sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. nella seduta del 25/07/2011, ha ottenuto l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
 - che tutta l'area in cui avvengono le lavorazioni venga perimetrata con una barriera a verde di adeguata altezza e sufficientemente fitta da consentire di contenere le emissioni sonore e di polveri;
 - che venga esclusa la possibilità di utilizzo, per qualsiasi attività dell'azienda, della zona destinata a verde periurbano a tutela;
 - che il capannone e le aree di stoccaggio siano dotate di una pavimentazione costituita da una doppia impermeabilizzazione;
 - che sia previsto un sistema di raccolta separato per le acque di lavaggio del capannone, e che queste siano assoggettate ad un trattamento almeno chimico-fisico, e poi stoccate in vasca a tenuta per essere adeguatamente smaltite tramite ditta autorizzata;
 - che le acque di dilavamento dei piazzali siano raccolte separatamente rispetto a quelle del capannone, e siano dotate di un trattamento di tipo chimico fisico prima di essere accumulate per essere smaltite da ditta autorizzata;
 - che sia concordato con l'ARPAC un piano di monitoraggio della qualità delle componenti ambientali della zona circostante l'impianto;
 - che sia realizzato un piano di monitoraggio dello stato di impermeabilizzazione della pavimentazione della zona coperta e di quella scoperta.

- b. che la Società Irpinia Recupero S.r.l. ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°916 del 14.07.2005, con bonifico del 06/03/2010, acquisito agli atti del Settore Tutela Ambiente in data 06/10/2010 prot. n° 801349;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la delibera di G. R. n°426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di escludere dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 25/07/2011, il progetto "Variante ad impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi" da realizzarsi in via Tufarole n. 72 nel Comune di Atripalda (AV), proposto dalla Soc. Irpinia Recupero S.r.l., con sede legale in Atripalda (AV) alla Via Spineta n. 79, con le seguenti prescrizioni:
 - che tutta l'area in cui avvengono le lavorazioni venga perimetrata con una barriera a verde di adeguata altezza e sufficientemente fitta da consentire di contenere le emissioni sonore e di polveri;
 - che venga esclusa la possibilità di utilizzo, per qualsiasi attività dell'azienda, della zona destinata a verde periurbano a tutela;
 - che il capannone e le aree di stoccaggio siano dotate di una pavimentazione costituita da una doppia impermeabilizzazione;
 - che sia previsto un sistema di raccolta separato per le acque di lavaggio del capannone, e che queste siano assoggettate ad un trattamento almeno chimico-fisico, e poi stoccate in vasca a tenuta per essere adeguatamente smaltite tramite ditta autorizzata;
 - che le acque di dilavamento dei piazzali siano raccolte separatamente rispetto a quelle del capannone, e siano dotate di un trattamento di tipo chimico fisico prima di essere accumulate per essere smaltite da ditta autorizzata;
 - che sia concordato con l'ARPAC un piano di monitoraggio della qualità delle componenti ambientali della zona circostante l'impianto;
 - che sia realizzato un piano di monitoraggio dello stato di impermeabilizzazione della pavimentazione della zona coperta e di quella scoperta.
2. che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. di inviare il presente atto all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
5. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Palmieri Michele